

Diritto penale tributario:

155.700 euro di IVA evasa e reato prescritto

(Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 45751)

a cura di Riccardo Salomone

Il PG presso la Corte d'appello di Venezia proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Padova di non doversi procedere nei confronti di D.M. per essere il reato di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 74/2000, in relazione all'evasione di Iva per € 155.700 e di Irpef per € 151.116,00, estinto per prescrizione.

Secondo la Corte Suprema, anche a ritenere che, nel caso di specie, riguardante il reato di omessa dichiarazione per una singola annualità, si sia in presenza di una condotta di “frode” di per sé implicante una connotazione di necessaria decettività (frode per la quale, sola, il giudice nazionale dovrebbe, secondo quanto espresso dalla Corte di Giustizia con la decisione Grande sezione, Taricco, dell'8/9/2015, C-105/14, procedere a disapplicazione della disciplina della prescrizione *ex* artt. 160 e 161 c.p.), detta disapplicazione, ovviamente limitata alla sola condotta di evasione dell'Iva, non opera comunque, come già affermato (Cass. pen., Sez. IV, n. 7914/2016), con riguardo ai fatti già prescritti, alla stregua della disciplina nazionale, alla data di pubblicazione di tale pronuncia, fra i quali, quindi, anche quello di specie, prescritti in data 30/6/2015.

In secondo luogo difetterebbe comunque, quale necessario, ulteriore requisito, quello della “gravità” della frode.

Infatti, il più attendibile parametro oggettivo per la determinazione della gravità della frode nell'ordinamento italiano deve essere rappresentato dal complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nell'art. 133 co. 1 c.p., che fa riferimento non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (n. 2), ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al

luogo e, più in generale, alle modalità dell'azione (n. 1), nonché all'elemento soggettivo (n. 3). Ne consegue che, ove non si sia in presenza di un danno già di rilevantissima gravità, appaiono necessari, per connotare tale requisito, ulteriori elementi, quali in particolare l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di "cartiere" o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, l'esistenza di un contesto associativo criminale.

Inoltre, nelle ordinanze con cui la terza Sezione della Cassazione ha rimesso a suo tempo alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L. n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13/12/2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, p. 1 e 2, TFUE, (Sez. III, n. 28346/2016 e n. 33538/2016), si è rilevato, quanto al requisito considerato dalla Corte di Giustizia, del "numero considerevole di casi di frode grave" che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, che lo stesso, del tutto indeterminato, deve essere valutato non in astratto, ovvero con riferimento all'integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane (giacché lo stesso implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice, necessariamente circoscritti ai fatti di causa), bensì in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di rilevantissima gravità.

Sicché, nell'applicare tale requisito nel caso concreto, il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.

Va infine aggiunto che, in presenza di fattispecie contrassegnate da soglie di punibilità come, nella specie, rapportate all'entità dell'imposta evasa, l'individuazione della gravità della frode non può non tenere conto di detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, delle evasioni di importo inferiore (Cass. pen., Sez. III, n. 12160/2017).

Salomone & Travaglia

s t u d i o l e g a l e

Nella specie, il requisito della gravità non appare alla Cassazione in concreto ricorrere, giacché l'omessa dichiarazione per l'anno d'imposta oggetto di addebito ha determinato un'evasione Iva pari ad € 155.700,00 e quindi, tenuto conto della soglia di punibilità di € 50.000 (nella specie applicabile in quanto più favorevole rispetto a quella, più bassa, prevista al momento del fatto), un indice quantitativo di gravità pari ad € 105.700,00 a fronte di fattispecie nella quale non si rilevano condotte ulteriori rispetto a quella di mera omessa dichiarazione.

In definitiva, la Corte ha rigettato il ricorso del PG, affermando che il giudice di merito ha correttamente ritenuto maturata la prescrizione ed estinto il reato.